

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1785)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

e col Ministro del Commercio Estero

(MATTEOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

Stanziamiento di fondi per i finanziamenti a favore delle
piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio,
dell'esportazione e della cooperazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con i noti provvedimenti all'esame del Parlamento intesi ad attuare un maggiore prelievo fiscale per restringere la domanda e riportare in equilibrio la bilancia dei pagamenti, si è voluto creare la premessa per potere, poi, regolare la manovra creditizia diminuendone le restrizioni per dare maggiore spazio al finanziamento delle attività produttive.

In tale direzione, già il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella sua riunione del 18 luglio 1974, allo scopo di facilitare il credito per gli investimenti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura, ha fatto obbligo alle aziende di credito di investire in titoli, per il secondo semestre 1974, il 3 per cento dei depositi al 31 dicembre 1973, nonchè ha consentito alle

aziende di credito di immettere a riserva obbligatoria cartelle fondiari e obbligazioni agrarie a scelta e non più con il vincolo del rispetto della composizione percentuale come in precedenza veniva semestralmente fissato dalla Banca d'Italia.

Inoltre, nella stessa riunione, il Comitato interministeriale per il credito ha espresso avviso favorevole affinché la nuova misura del tasso di riferimento venga fissata nella percentuale del 13,80 per cento. In tal modo si rende possibile sbloccare finanziamenti agevolati rimasti sospesi in seguito all'accresciuto costo del denaro sul mercato finanziario.

Ad integrazione delle misure adottate dal Comitato interministeriale per il credito e con l'apporto all'erario del gettito derivante dagli accennati provvedimenti fiscali, è ora possibile destinare parte di quanto sarà incassato per riattivare il credito agevolato, specie in favore delle medie e piccole imprese e dell'artigianato, in modo da facilitare nuovi investimenti per fronteggiare la situazione economica del Paese, coordinando, così, la manovra fiscale e quella relativa al credito.

Si vuole, cioè, attraverso lo stanziamento di fondi nel bilancio statale dare la possibilità di riprendere la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati, previsti dalle varie leggi vigenti, nei settori delle piccole e medie industrie, del commercio, dell'artigianato e dell'esportazione, nonché, attraverso l'aumento del fondo di dotazione della sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro consentire a questa di ampliare notevolmente il proprio intervento creditizio a favore delle cooperative.

Nel campo del credito (o finanziamento) agevolato, lo Stato, al fine di mettere in grado gli istituti di credito di praticare ai mutuatari un tasso d'interesse di favore, quasi sempre stabilito per legge (cosiddetto tasso agevolato d'interesse che in genere, secondo i settori d'intervento, varia dal 2 per cento — agricoltura — al 6 per cento — industria —) corrisponde a detti istituti di credito un contributo negli interessi pari alla differenza tra il costo della provvista dei fon-

di occorrenti per effettuare i finanziamenti, che è fissato dagli organi competenti (generalmente il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito, oppure quest'ultimo Comitato) e che comunemente è chiamato tasso di riferimento, e il tasso agevolato d'interesse, a carico del mutuatario. Tale differenza tra i due tassi è corrisposta all'istituto di credito per la durata del finanziamento accordato al beneficiario.

Per effetto dell'accennata elevazione del tasso di riferimento al 13,80 per cento e qualora dovessero restare immutati gli attuali tassi agevolati a carico del mutuatario si avrebbe un gravoso aumento del contributo statale, che avrebbe come conseguenza una riduzione notevole del numero dei beneficiari dei finanziamenti agevolati, con gli ovvi riflessi.

Per evitare una tale situazione e per consentire l'adeguamento dei tassi d'interesse agevolati all'attuale realtà del mercato finanziario, si dovrebbe accordare la facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di stabilire con decreto interministeriale la misura dei tassi agevolati, in modo da proporzionare il contributo a carico dello Stato ed estendere le provvidenze ad un maggior numero di beneficiari. Ciò analogamente a come fu autorizzato, fino al 31 dicembre 1972, con l'articolo 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Resta inteso, peraltro, che tali nuove modalità per la determinazione del tasso agevolato d'interesse avranno carattere temporaneo e resteranno in vigore fino a quando non verrà approvato dal Parlamento il disegno di legge (atto Camera n. 2853) recante delega al Governo per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali.

Secondo le linee indicate è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale, tra l'altro, si dispongono stanziamenti di fondi per l'importo complessivo di lire

974 miliardi, ripartite in varia misura tra gli anni dal 1974 al 1989 per i settori d'intervento innanzi accennati, i quali potranno attivare entro il 1975 un volume di finanziamenti agevolati pari a circa lire 1.200 miliardi.

In particolare, con tale disegno di legge si prevede:

all'articolo 1, la proroga al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1975 dei termini per la presentazione, rispettivamente, delle domande di finanziamento e per la stipula dei relativi contratti in base alla legge 30 luglio 1959, n. 623, recante agevolazioni alle piccole e medie industrie, nonchè lo stanziamento di lire 50 miliardi all'anno, dal 1975 al 1989, per la concessione dei contributi negli interessi. Il volume dei finanziamenti che in tal modo potrà essere attivato è valutato intorno ai 750 miliardi di lire;

all'articolo 2, il conferimento al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa artigiana, della somma di lire 74 miliardi, ripartita per gli anni dal 1974 al 1983. Il volume dei finanziamenti che in tal modo potrà essere attivato è valutato intorno ai 218 miliardi di lire;

all'articolo 3, la proroga al 30 giugno 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, recante finanziamenti a medio termine al commercio, nonchè lo stanziamento della somma di lire 2 miliardi all'anno, dal 1975 al 1984, per la concessione di contributi negli interessi. Il volume dei finanziamenti che in tal modo potrà essere attivato è valutato intorno ai 56 miliardi di lire;

all'articolo 4, il conferimento al fondo contributi, costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, presso il Mediocredito centrale, della somma di lire 100 miliardi, ripartita per gli

anni dal 1974 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito. Il volume dei finanziamenti che in tal modo potrà essere attivato è valutato intorno ai 100 miliardi di lire;

all'articolo 5, l'apporto di lire 30 miliardi, ripartito in due quote uguali per il 1975 e il 1976, ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro, al fine di estendere la concessione di finanziamenti a favore delle cooperative;

all'articolo 6, l'attribuzione al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, della facoltà di stabilire i tassi annui di interesse da applicare sui finanziamenti agevolati per i vari settori economici, tassi che si applicheranno ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente all'entrata in vigore della emananda legge;

all'articolo 7, l'elevazione dal 9,50 per cento al 16 per cento annuo del tasso degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio per le rate di ammortamento dei mutui scadute e non pagate, per scoraggiare i ritardi nell'adempimento, spesso dovuti all'intento di usufruire in tal modo di credito ad un tasso (cioè quello di mora attualmente del 9,50 per cento) notevolmente inferiore a quello ora vigente sul mercato e per evitare le conseguenze che altrimenti si avrebbero, dato che detti istituti con le somme dovute dai mutuatari devono a loro volta rimborsare il capitale e gli interessi ai possessori delle cartelle fondiarie;

all'articolo 8, si indicano i mezzi per la copertura della spesa derivante dall'emanando provvedimento per gli anni 1974 e 1975 in ragione, rispettivamente, di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1974 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1989.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 2.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

Art. 3.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente

prorogato al 30 giugno 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 4.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per l'anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

Art. 5.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Art. 6.

I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati di interessi stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è elevata al 16 per cento annuo.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli già stipulati nei quali sia espressamente prevista la facoltà dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito.

Le successive variazioni alla misura degli interessi di mora saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 8.

All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.